



Sent.30/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4042 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti di:

- Lenio PETROCELLI nato il 28.01.1959 ad Acquaviva d'Isernia (IS), ivi residente in Contrada Piano 1, C.F.: PTRLNE59A28A051L, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Romano sito in Campobasso, alla Via F. Crispi, n. 4, avv.massimoromano@pec.it;

- Silvano PETROCELLI, nato il 21.3.1959 ad Isernia, residente in Acquaviva d'Isernia (IS), Corso Umberto I 7, C.F.: PTRSVN59C21E335X.

Visti l'atto di citazione, l'atto di costituzione in giudizio del convenuto Lenio PETROCELLI e la documentazione tutta prodotta

agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. s.p.g. dott. Stefano Brizi e l'avvocato Margherita Zezza, in rappresentanza del sig. Lenio Petrocelli.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 30 settembre 2024, ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Lenio PETROCELLI nato il 28.01.1959 ad Acquaviva d'Isernia (IS), ivi residente in Contrada Piano 1 ed il sig. Silvano PETROCELLI, nato il 21.3.1959 ad Isernia, residente in Acquaviva d'Isernia (IS), Corso Umberto I 7, per sentirli condannare al pagamento in favore dello Stato, della Regione Molise e del Comune di Acquaviva di Isernia (IS) di complessivi euro 8.075,11 salva diversa valutazione del collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Il danno erariale patito dal Comune di Acquaviva di Isernia, ad avviso della requirente, si porrebbe in relazione alla gara relativa ai lavori di completamento dei dissesti idrogeologici in località Vallone della fonte, Fucile e Sant'Ovino, bandita nella forma della procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, d.lgs. 163/2006.

Le vicende produttive di danno andrebbero inserite nel più ampio contesto dell'operato di una consorceria composta da funzionari

pubblici e imprenditori che avrebbero profondamente condizionato varie procedure di gara nell'isernino. Le indagini condotte dalla Guardia di finanza avrebbero infatti accertato la creazione di veri e propri cartelli tra imprese edili, volti a "blindare" le aggiudicazioni di opere pubbliche mediante l'adozione di vari "escamotage" finalizzati ad eludere le prescrizioni del codice dei contratti pubblici del 2006 (normativa settoriale vigente all'epoca dei fatti) specie attraverso l'abusivo ricorso alla più flessibile procedura negoziata. Il suddetto sodalizio criminoso avrebbe consentito l'illecita predeterminazione, per il tramite di interlocuzioni tra funzionari pubblici infedeli ed imprenditori, della ditta assegnataria della commessa, sul presupposto che le altre ditte avrebbero partecipato alla procedura solo formalmente, presentando offerte inidonee a competere effettivamente per l'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, portando all'assegnazione dell'opera alla ditta "predestinata".

Nel caso di specie, la procura ipotizza una serie di gravi criticità già nella fase dell'individuazione delle ditte invitate a presentare le offerte e poi della susseguente aggiudicazione dell'opera.

Facendo proprie le considerazioni dei militari della Guardia di Finanza, ha ipotizzato che le ditte invitate alla procedura di gara sarebbero state espressamente individuate dall'amministrazione ed in particolare dal sindaco, il sig. Lenio Petrocelli, che all'uopo si sarebbe accordato con il rappresentante legale di una di esse, il sig. Angelo Rossi, che poi si sarebbe rivelata aggiudicataria. L'operazione poi sarebbe stata portata a compimento attraverso l'azione, meramente

esecutiva del disegno criminoso sopra delineato, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il sig. Silvano Petrocelli che ritraeva utilità dal suddetto sistema spartitorio delle pubbliche commesse, dalla percezione delle indennità ad egli spettanti in qualità di R.U.P.

La predetta ricostruzione sarebbe confermata dai numerosi contatti telefonici intercorsi tra il sindaco e l'aggiudicatario e tra quest'ultimo e le ditte poi invitate alla gara in un arco temporale coincidente con i giorni immediatamente precedenti l'esperimento della gara simulata.

Le delineate condotte, ad avviso della procura, sarebbero connotate da dolo, ed avrebbero determinato l'esiguo ribasso dell'8,69% rispetto alla base d'asta.

La significativa differenza tra il ribasso percentuale ottenuto rispetto alle medie di mercato rappresenterebbe pertanto un danno alla concorrenza, da intendersi come nocumento patrimoniale connesso all'omesso svolgimento di un sano confronto concorrenziale tra tutte le imprese interessate agli appalti da aggiudicare.

Pertanto, applicando ai ratei di pagamento rispetto ai quali la prescrizione non risultava maturata, il differenziale tra il ribasso concretamente praticato e quello medio a livello nazionale, è stato contestato un danno erariale per un importo pari ad euro 8.075,11, da ripartire (fatta salva un'eventuale diversa valutazione del Collegio) in parti uguali tra gli odierni convenuti.

Con atto del 27 febbraio 2025 si è costituito il sig. Lenio Petrocelli.

Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione attorea in assenza di atti interruttivi la cui prova sarebbe a carico della requirente. I fatti asseritamente lesivi si riferirebbero, infatti, al 2013, segnatamente alla delibera n. 6 del 5 luglio 2013 ed all'espletamento della gara del 2 agosto 2013, ovvero alla determinazione n. 8 del 2 ottobre 2013 di aggiudicazione dell'appalto in discorso.

Ha poi fatto rilevare che le condotte asseritamente illecite attribuite al sindaco, non avrebbero trovato alcun riscontro nell'ambito del procedimento penale (conclusosi, come detto, con sentenza di non doversi procedere, passata in giudicato) e dunque costituirebbero mere congetture investigative indimostrate come tali inopponibili al Petrocelli; che le procedure di affidamento contestate sarebbero estranee alle prerogative istituzionali e/o amministrative del sindaco, afferendo invece a quelle dirigenziali; che le suddette procedure sarebbero risultate tutte pienamente legittime, non essendovi traccia di statuizioni giurisdizionali amministrative in senso contrario; che non vi sarebbe prova del danno, atteso che lo stesso sarebbe stato stimato in modo dichiaratamente presuntivo e sulla base di un calcolo meramente probabilistico, così come riferito al dato medio di ribasso per categorie di lavori analoghi, insuscettibile di costituire un parametro giuridicamente attendibile.

All'udienza del 20 marzo 2025 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero e l'avv. Zezza nell'interesse del signor Lenio Petrocelli. Il requirente ed il difensore costituito hanno insistito nelle censure, eccezioni e difese già rispettivamente dispiegate in atti, ai

quali hanno fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento. Per il convenuto Silvano Petrocelli, non costituitosi, nessuno è comparso.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto Silvano Petrocelli che non si è costituito benché ritualmente citato in giudizio.

2. Parimenti preliminare è lo scrutinio della regolarità della costituzione del convenuto Petrocelli Lenio alla luce del vizio che affligge il deposito telematico in quanto effettuato utilizzando un fascicolo diverso da quello pertinente all'odierno giudizio.

In linea con quanto già sostenuto da questa Sezione con sentenza n. 16/2025, *“si ritiene emendabile tale vizio, in applicazione dei principi del raggiungimento dello scopo e di affidamento. Sotto il primo profilo, detto deposito è avvenuto nel termine di costituzione in giudizio normativamente stabilito, ed è stato effettuato nel fascicolo della controparte processuale (la Procura attrice), vale a dire proprio del soggetto il cui diritto di difesa avrebbe potuto subire un vulnus da una costituzione tardiva, vulnus dunque che nel caso di specie non può dirsi realizzato. Dalla data di tale deposito, la pubblica accusa è quindi stata messa in condizione di conoscere le difese spiegate da controparte. L'atto ha perciò raggiunto lo scopo cui era preordinato. Riguardo al secondo aspetto, il suddetto deposito, sebbene errato, è stato riscontrato favorevolmente da parte del sistema informatico attraverso un messaggio di accettazione, senza rassegnare alcun messaggio di errore o di*

anomalia, in modo da generare nel depositante il legittimo affidamento sull'avvenuto e corretto deposito degli atti. Sul punto, il giudice di legittimità, chiamato a occuparsi di consimili situazioni (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 31371/2022), ha affermato il principio secondo cui non si configura alcuna nullità (in quanto non prevista da alcuna norma di legge), ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso; inoltre si ha il raggiungimento dello scopo quando l'atto sia stato inserito comunque nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata (idem, Cass. civ., ordinanza n. 12090/2024)".

3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata, avuto riguardo alla data del certificato di pagamento n. 3 del 23 aprile 2020 per un importo di euro 58.212,24, che precede il relativo pagamento, da considerare *dies a quo* ai fini della decorrenza della prescrizione, ed alla data di notifica dell'invito a dedurre, effettuata in data 4 giugno 2024, ovvero prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge, cui peraltro si aggiunge l'ulteriore periodo di 177 giorni (segnatamente dall'8.03.2020 al 31.08.2020) di sospensione straordinaria dei termini disposta dall'art. 85, comma 4 del d.l. n. 18/2020 (c.d. sospensione Covid).

4. Nel merito l'addebito mosso dalla requirente agli odierni convenuti attiene al danno erariale asseritamente patito dal Comune di Acquaviva di Isernia in relazione alla gara relativa ai lavori di

completamento dei dissesti idrogeologici in località Vallone della fonte, Fucile e Sant'Ovino, bandita nella forma della procedura negoziata senza previo bando di gara ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, la quale andrebbe contestualizzata nel più ampio contesto dell'operato di una consorteria composta da funzionari pubblici e imprenditori che avrebbero profondamente condizionato varie procedure di gara nell'isernino.

Più in particolare la requirente contesta agli odierni convenuti il danno erariale ravvisabile nella differenza tra il ribasso d'asta praticato e quello medio a livello nazionale, deducendolo dalla documentazione trasmessa dalla guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale poi conclusosi con archiviazione.

5. Ad avviso del collegio la contestazione del danno erariale c.d. alla concorrenza mossa dalla procura si rivela fondata, alla luce delle evidenze agli atti del processo, da considerarsi attendibili in quanto basate su indagini compiute dalla Guardia di Finanza che dimostrano verosimilmente il collegamento delle varie imprese partecipanti, in generale e nella specifica procedura di gara in argomento.

6. Al riguardo è opportuno preliminarmente richiamare il principio dell'autonoma delibazione del giudice contabile in ordine agli elementi di prova introdotti dalle parti, atteso che l'intero materiale documentale riveniente da altro giudizio, quantunque non sfociato in una sentenza di condanna, alla luce del fondamentale principio della "circularità delle prove", ben può essere esaminato e valutato da questa Corte, per essere posto a base della decisione da

assumere, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa del soggetto interessato.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutto il materiale utile per la compiuta conoscenza dei fatti relativi alla controversia, comunque acquisito, anche in sede di indagini preliminari e relativa istruttoria, e naturalmente di processo penale, deve e può divenire oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, in quanto concorre, ex articolo 116 del c.p.c., alla formazione del libero convincimento sull'esistenza o meno del danno e delle conseguenti responsabilità amministrative e contabili.

7. Ebbene, con riferimento alla condotta del sindaco, è inconfutabile la sua responsabilità in merito all'illegittimo affidamento dei lavori in trattazione, come risulta dalla informativa della guardia di finanza del 10 luglio 2015 in atti e dal compendio documentale ad essa allegato (cfr. pag. 153 e seguenti dell'informativa relative ai riscontri delle intercettazioni telefoniche ed ambientali).

I rapporti tra il sig. Lenio Petrocelli (sindaco) ed il sig. Angelo Rossi (titolare della ditta poi risultata aggiudicataria) sono infatti risultati finalizzati alla illecita preventiva individuazione delle ditte da invitare alla procedura di gara. L'accordo è inequivocabilmente provato dalla conversazione del 28 febbraio 2014 con la quale il sindaco chiedeva all'imprenditore se avesse predisposto l'elenco delle ditte da invitare.

In stretta esecuzione dell'accordo, è poi risultato che il sig. Rossi contattasse telefonicamente una serie di imprese per incontrarne i

rappresentanti legali prima dell'avvio della procedura di gara. Le ditte successivamente invitate con lettere di invito del 7 marzo 2014 del R.U.P. sono state esattamente quelle contattate dal sig. Rossi come risulta dalla ripetuta informativa e dalle intercettazioni ad essa allegate e non contestate se non in relazione alla loro efficacia in questo giudizio, di cui si è già detto.

Una volta definiti i partecipanti alla gara, gli illeciti contatti tra gli imprenditori invitati si dirigevano sulla concertazione delle offerte economiche, al fine di addivenire all'aggiudicazione in favore della NR Genio Civile di Angelo Rossi con il minimo ribasso rispetto alla base d'asta. Il che è provato dalla conversazione telefonica del 31 marzo 2014.

Testimonianza di assoluta valenza probatoria circa la predeterminazione delle varie aggiudicazioni mediante il preventivo accordo sui ribassi da praticare, si desume poi dalle conversazioni telefoniche intrattenute dal sig. Angelo Rossi con i sig.ri Maurizio Lombardi e Donato Terriaca, ai quali il primo ricordava le percentuali di ribasso da indicare sulle offerte economiche da presentare. I ribassi effettivamente offerti in occasione della gara corrispondevano esattamente a quelli evincibili dal linguaggio, seppur criptico, utilizzato nelle intercettazioni.

Infine, ancora prima che fosse redatto il verbale di gara del 09 aprile 2014, il sig. Angelo Rossi veniva contattato da Maurizio Lombardi, suo ipotetico concorrente nella procedura negoziata, come risulta dalla conversazione dell'8 aprile 2014: in questa occasione il sig.

Rossi, già a conoscenza del risultato, faceva presente di aver ottenuto l'affidamento, come da accordi spartitori intercorsi, anche se gli esiti della gara sarebbero stati ufficialmente resi noti solo l'indomani.

8. Non è al riguardo meritevole di condivisione l'eccezione insussistenza del danno e l'aleatorietà in sé del relativo criterio di quantificazione, così come l'asserzione difensiva, paventata solo in udienza dalla difesa del convenuto costituito, secondo cui i ribassi medi allegati dalla procura a sostegno dell'accusa non terrebbero conto del fatto che il Comune di Acquaviva è un comune montano, che, come tale, scontrerebbe con ribassi meno alti il maggior disagio in cui incorrono le imprese per spostare mezzi e maestranze.

Si osserva, al riguardo, che l'omissione della gara pubblica o, come nel caso di specie, la sua valenza meramente apparente, costituisca un indizio di danno, la cui prova ben può essere fornita allegando, come nella fattispecie, parametri medi ricavati da procedure di gara simili, di guisa che il danno può essere quantificato, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., per differenza rispetto al valore di aggiudicazione medio.

Il collegio ritiene che l'obiezione sull'invocata natura di comune montano dell'ente danneggiato e la conseguente asserita non congruità del raffronto con i valori medi dei ribassi nazionali negli anni di riferimento non può essere favorevolmente vagliata, considerati i ribassi del 25,88% e del 28,89% conseguiti nell'ente per le uniche due gare aperte non irregolari riferite nell'informativa della G.d.F., per cui il pregiudizio per l'amministrazione è comprovato e sussistente.

La quantificazione del danno proposta da parte attrice, contenuta in euro 8.075,11, valutate le medie dei ribassi e la differenza con quello della gara in esame, risulta da accogliere.

9. La supina accettazione con l'invito proprio delle ditte previamente individuate dal sindaco e dall'aggiudicatario rende corresponsabile del danno patito dall'amministrazione comunale anche il sig. Silvano Petrocelli che, al momento dei fatti, rivestiva l'incarico di R.U.P.

Questi, infatti, ha dolosamente indirizzato la procedura negoziata verso un'univoca conclusione, evitando all'amministrazione di conseguire un reale ribasso all'esito di un autentico meccanismo concorrenziale.

Il convenuto ha messo in atto una gara simulata, consentendo a una ditta compiacente di ottenere non solo indebitamente la commessa ma anche a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.

10. Alla luce delle suddette evidenze fattuali e giuridiche emerge la piena responsabilità amministrativa dei sig.ri Lenio Petrocelli e Silvano Petrocelli, nella qualifica rispettivamente di sindaco e responsabile unico del procedimento, per il danno arrecato alle finanze del Comune di Acquaviva d'Isernia, nei cui confronti va unicamente disposto il risarcimento avendo questi acquisito il finanziamento regionale nel proprio bilancio ed effettuato il pagamento dei lavori.

Tale danno discende, quale conseguenza immediata e diretta, dalle condotte da essi serbate.

I medesimi vanno, per conseguenza, condannati in solido ex art. 1, co. 1-*quinquies* della legge n. 20 del 1994, al risarcimento del danno arrecato al precitato ente civico, pari ad euro 8.075,11, con assorbimento della rivalutazione monetaria. Su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del sig. Silvano Petrocelli. Respinge l'eccezione preliminare di prescrizione. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti sig.ri Lenio Petrocelli e Silvano Petrocelli, in via solidale, al pagamento in favore del Comune di Acquaviva d'Isernia della somma di euro 8.075,11, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, nonché al pagamento, in solido, delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla segreteria con nota in calce.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 201,94 (duecentouno/94).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

Il Magistrato estensore
Luigi di Marco

Il Presidente
Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 maggio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente*)